



COMUNE DI CESENATICO

TASI 2017

A decorrere dall'anno 2014 è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone di :

- **IMU – Imposta Municipale Propria**, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze, immobili “merce” e strumentali all'attività imprenditoriale Agricola;
- **TASI – Tributo sui Servizi Indivisibili**, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'Immobile
- **TARI – Tassa sui rifiuti**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.



A decorrere dal 1° Gennaio 2016 la Tassa sui Servizi Indivisibili (**TASI**), che ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili come definiti ai fini IMU, **non si applica ai terreni agricoli e all'abitazione principale e relative pertinenze**, ad eccezione degli immobili di categoria catastale A/1, A/8 e A/9.

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui sopra e in caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obblazione tributaria.

L'istituzione della TASI lascia salva la disciplina dell'IMU che continua ad applicarsi come da disposizioni di legge e regolamentari vigenti e alle scadenze fissate dalla normativa.

QUANDO E QUANTO PAGARE LA TASI:

L'imposta deve essere pagata per l'anno in corso in due rate di pari importo, di cui una **in acconto entro il 16 Giugno 2017** e l'altra a saldo entro il **18 dicembre 2017**.

Il versamento della rata di acconto, pari al 50% dell'Imposta annua, deve essere eseguito applicando le aliquote deliberate dall'Ente per l'anno 2016, che, per gli immobili ancora soggetti a tassazione, rimangono confermate anche per l'anno di imposta 2017.

Il versamento della rata di saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2017 dovrà essere eseguito entro il prossimo 18 Dicembre 2017 a conguaglio sulla prima rata applicando le **medesime aliquote utilizzate per l'acconto**.

Il pagamento deve essere arrotondato all'Euro, per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo.

La TASI non è dovuta qualora essa sia inferiore ad Euro 12,00 annui. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo

I versamenti dovranno tenere conto delle variazioni che intervengono nel corso del 2017.

ALIQUOTE DA USARE PER IL CALCOLO DELLA TASI E TIPOLOGIA DI IMMOBILI ASSOGGETTATI A TASI:



Per l'anno di imposta 2017 rimangono confermate le aliquote TASI deliberate dall'Ente per il 2016; tali aliquote pertanto dovranno essere utilizzate sia per il versamento dell'acconto che per il versamento del saldo.

Le aliquote da applicare per il calcolo sia dell'acconto che del saldo TASI 2017 sono quelle approvate dall'Amministrazione Comunale con Delibera C.C. n. 13 del 06/02/2017), che sono di seguito elencate:

- Aliquota pari al **1,0 per mille** per i fabbricati strumentali all'agricoltura di cui all'art. 2135 C.C.;
- Aliquota pari al **1,0 per mille** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- Aliquota pari allo **Zero** per mille per tutti gli altri immobili.

Si rammenta che per l'anno di imposta 2017 sono esenti da TASI le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze.

Per abitazione principale si intende l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria.

Sono assimilate all'abitazione principale (e quindi **esenti da TASI**) le seguenti tipologie di immobili:

- a) casa coniugale, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili di matrimonio;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22.04.2008;
- d) unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unità immobiliare posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento Militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica;
- e) **Dal 2017 è assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza anagrafica in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare**

IMMOBILE POSSEDUTO DA ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (A.I.R.E.)

A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (A.I.R.E.), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47).

Se sussistono le suddette condizioni, su tale unità immobiliare non è dovuta l'IMU IS COP e TASI, mentre la TARI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi (2/3).

VALORE IMPONIBILE DEGLI IMMOBILI:

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU.

Per i **fabbricati** iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, **rivalutate del 5%**, i seguenti moltiplicatori:

TIPO DI IMMOBILE	CATEGORIA CATASTALE	MOLTIPLICATORE
Fabbricati adibiti a Civile abitazione	A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6 – A/7 – A/8	160
Box auto, garage,	C/2 – C/6 – C/7	160
Laboratori artigianali, palestre	C/3 – C/4 – C/5	140
Colonie, scuole, caserme, ospedali pubblici	B/1 – B/2 – B/3 – B/4 – B/5 – B/6 – B/7 – B/8	140
Banche ed Assicurazioni	D/5	80
Uffici	A/10	80
Capannoni industriali, Alberghi, Teatri, fabbricati commerciali, Stabilimenti balneari, fabbricati strumentali all'agricoltura	D/1 – D/2 – D/3 – D/4 – D/6 – D/7 – D/8 – D/9 – D/10	65
Negozi	C/1	55

Fabbricati di interesse storico-artistico di cui al D.Lgs. 42/2004: spetta una **riduzione della base imponibile del 50%**

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento della TASI deve effettuarsi con **modello F24**, disponibile in versione cartacea presso banche, Poste e agenti per la riscossione e scaricabile anche dal sito dell'Agenzia delle Entrate o del Comune di Cesenatico;

Il versamento con modello F24 può essere eseguito presso qualsiasi sportello postale o bancario ed è gratuito; i soggetti titolari di Partita IVA sono tenuti ad effettuare i versamenti esclusivamente con modalità telematiche.

I codici tributo da utilizzare per entrambe le modalità di versamento sono riportati nel sotto riportato schema:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA DELIBERATA	CODICE TRIBUTO F24
a) Immobili strumentali all'attività agricola di cui all'art. 2135 C.C.	1,0 per mille	3959
b) Beni Merce	1,0 per mille	3961



Si chiede di prestare la massima attenzione nella compilazione del modello di pagamento, soprattutto per quanto riguarda i codici tributo e il Codice Comune.

Il codice Comune di Cesenatico è: **C574**.

LA DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE TASI:

Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

I soggetti passivi, devono presentare la dichiarazione entro il 30 Giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

La dichiarazione, qualora permanesse l'obbligo dichiarativo di variazioni intervenute nel corso del 2016 deve essere presentata entro il 30 Giugno 2017 mentre le variazioni intervenute nel corso del 2017 dovranno essere dichiarate entro il 30 Giugno 2018.

REGOLAMENTO COMUNALE TASI.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 08/09/2014 è stato approvato il Regolamento Comunale disciplinante la TASI.

Si informa che non verrà recapitata lettera informativa per il calcolo della TASI.

E' possibile accedere al sito Internet del Comune di Cesenatico (www.comune.cesenatico.fc.it), sezione "Servizi al cittadino", per consultare e scaricare materiale informativo e modulistica.

E' disponibile nella sezione del sito dedicata ai Tributi (Servizi al Cittadino/Tributi/TASI) un "[Motore di calcolo IUC-TASI](#)" che permette di verificare il dovuto a titolo di imposta e la stampa del modello di pagamento F24 per eseguire il versamento del dovuto.

**Per ogni ulteriore informazione gli uffici del Servizio Tributi sono aperti al pubblico nei seguenti orari: lunedì e mercoledì dalle 10 alle 13.30; martedì dalle 15 alle 17; venerdì dalle 8 alle 13.30.
Numeri telefonici: 0547/79292 – 79242 – 79224 - 79290.**